Appalti, senza controlli le retribuzioni sfasate a gennaio

TELEFISCO 2020

Non scatta la verifica sulle ritenute se lo stipendio include variabili di dicembre

Rimangono dubbi in merito alla tipologia di appalti a cui applicare le nuove regole

Enzo De Fusco

Non scattano i controlli del committente sulle ritenute che appaltatori e subappaltatori devono versare entro il 17 febbraio se le retribuzioni pagate a gennaio 2020 sono maturate nel mese di dicembre 2019.

È questo l'importante chiarimento fornito dall'agenzia delle Entrate in occasione del Telefisco 2020 del 30 gennaio 2020 (si veda «Il Sole 24 Ore» del 31 gennaio) con riferimento ai nuovi obblighi antievasione che sono entrati in vigore il 1° gennaio scorso sulle ritenute operate nell'ambito di appalti e subappalti complessivamente superiori a 200mila euro l'anno.

TELEFISCO 2020
A partire da oggi sono consultabili le prime risposte ai quesiti arrivati al sito del convegno

Con la risoluzione 108/2019 l'agenzia delle Entrate ha spiegato che i controlli sulle ritenute degli appaltatori scattano da febbraio 2020 anche per gli appalti firmati prima del 1° gennaio 2020.

Nella fase di prima applicazione delle nuove norme si possono verificare eventi che si collocano a cavallo del 1° gennaio e le situazioni che si possono verificare sono sostanzialmente due:

- la prestazione è stata resa a dicembre 2019, ma il datore di lavoro appaltatore o subappaltatore ha pagato lo stipendio nel corso del mese di gennaio 2020;
- lo stipendio corrisposto nel corso del mese di gennaio 2020 è stato elaborato sulla base di eventi, come gli straordinari, che si sono verificati nel mese di dicembre 2019 (calendario sfasato).

L'Agenzia nella sua risposta precisa che a gennaio 2020 non devono essere prese in considerazione le ritenute operate su retribuzioni «maturate» a dicembre 2019. In linea di principio la maturazione della retribuzione si realizza quando la prestazione viene eseguita.

In entrambi i casi sopra indicati la retribuzione corrisposta nel corso del mese di gennaio 2020 fa riferimento a una prestazione resa nel corso di dicembre 2019. E quindi, ne dovrebbe conseguire che anche le aziende che corrispondono lo stipendio sulla base del calendario sfasato potranno attivare i controlli sulle retribuzini di febbraio (versamento ritenute entro il 16 marzo). D'altronde il tema del calendario sfasato è stato oggetto anche di una deliberazione Inps del consiglio di amministrazione 5 del 26 marzo 1993, approvata con Dm 7 ottobre 1993 (circolare Inps n. 292 del 23 dicembre 1993).

Nel decreto, quindi, viene ad essere codificato in legge il principio in base al quale è consentito, per gli elementi aventi incidenza sulla misura della retribuzione imponibile che intervengono nel corso di un certo mese, di tenere conto degli stessi in occasione del versamento di pertinenza del mese successivo a quello caratterizzato dall'intervento di tali variabili, diminuendo o aumentando la retribuzione.

Rimangono aperti diversi problemi operativi per l'applicazione di questa norma. Un aspetto, ad esempio, riguarda l'individuazione degli appalti che rientrano nel campo di applicazione dei nuovi obblighi. La norma fa riferimento ad appalti «caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera» e quindi sarà necessario capire quale sia il criterio per misurare la prevalenza considerando che in molte aziende si possono verificare situazioni ibride nella gestione degli appalti. Inoltre, la norma stabilisce che gli appalti interessati sono quelli svolti presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma. In questo caso, bisogna verificare se, ad esempio, gli appalti svolti nell'ambito dell'information technology nei quali i dipendenti utilizzano gli strumenti degli appaltatori (ad esempio i computer), ma per poter lavorare hanno la necessità di accedere a software di proprietà del committenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SOCIETÀ DI COMODO

Immobili in usufrutto gratuito fuori dal test di operatività

Solo il bene concesso a titolo oneroso incide nel calcolo del reddito minimo

Gli immobili concessi in usufrutto gratuito non devono essere considerati ai fini del test di operatività per la disciplina delle società di comodo; se, però, l'usufrutto è concesso a titolo oneroso, il valore dell'immobile rileva nel calcolo. Lo ha chiarito l'agenzia delle Entrate in occasione di Telefisco 2020. Il caso analizzato riguardava un terreno agricolo posseduto da una società a responsabilità limitata, la quale aveva costituto un usufrutto a favore di una persona fisica. Si chiedeva, pertanto, se tale immobile rilevasse ai fini della disciplina delle società di comodo.

L'articolo 30 della legge 724/1994 definisce «non operative» (o «di comodo») le società per le quali l'ammontare complessivo dei ricavi «effettivi» risultanti dal conto economico è inferiore ai ricavi «presunti», determinati sommando gli importi che risultano dall'applicazione di specifiche percentuali al valore dei beni risultanti nell'attivo patrimoniale.

In particolare, i ricavi presunti si determinano applicando il coefficiente del 2% al valore delle partecipazioni e titoli e relativi crediti, il coefficiente del 6% al valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili, comprese quelle in locazione finanziaria (tranne A/10 al 5% e abitativi al 4%) e quello del 15% al valore delle altre immobilizzazioni, comprese quelle in locazione finanziaria.

I ricavi e i proventi nonché i valori dei beni e delle immobilizzazioni vanno assunti in base alle risultanze medie dell'esercizio e dei due precedenti.

Il mancato superamento del test di operatività comporta la determinazione di un reddito minimo sia ai fini delle imposte dirette che ai fini Irap, nonché la maggiorazione dell'aliquota dell'Ires, il divieto di chiedere a rimborso Iva o di utilizzare il credito in compensazione orizzontale.

La circolare 48/1997, con riferimento ai beni rilevanti ai fini dell'applicazione della disciplina in esame, aveva chiarito che devono essere escluse le immo
trovano in una
produrre alcun t
Nella circolar
25 e ancor prima
94E/2005, entra
sposta fornita a T
aveva già trattat
documenti di pra
to che gli immob
frutto a titolo gra
idonei a produrr
cietà nuda propr
no tra gli asset ri
ne della Agenzi
quanto la nuda p
reno agricolo no
cun ricavo; anzi s
vato dalla societ
ria, ciò comporta
spondere all'u
circolare precis
l'usufrutto dell'
cesso a titolo on
nera un provent
essere ricompre
vanti sia ai fini d
vità che della de
reddito minimo

COMMERCIO AL DETTAGLIO

Scontrini, niente chiarimenti con le fa

L'agenzia delle Entrate ha inviato delle lettere amichevoli agli operatori del commercio al minuto e attività assimilate, con più di 400mila euro di volume d'affari, che non risulta abbiano trasmesso i corrispettivi certificati e memorizzati con il registratore telematico o tramite la procedura web del portale "fatture e corrispettivi", come tenuti a fare già dallo scorso mese di luglio.

Gli operatori, ha precisato ieri l'Agenzia, possono utilizzare il canale di assistenza Civis per fornire chiarimenti e segnalazioni. Tuttavia chiarimenti o segnalazioni non sono necessari per chi, pur operando nell'ambito del commercio al dettaglio e attività assimilate, ha deciso di certificare le proprie operazioni esclusivamente con fattura.

Sulla vicenda delle lettere di compliance nei giorni scorsi era intervenuto il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Cndcec) chiedendo una correzione di rotta alle Entrate (si veda «Il Sole
febbraio). I prof
avevano eviden
maggior parte d
trasmissione de
non è stata effet
gli esercenti har
con fattura le op
confronti dei co
Le Entrate hann
all'appello del C
quanto riguarda
dall'utilizzo del
contribuenti no